Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 90 del 1° aprile 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° aprile 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 15

Ordinanze del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

(*Art.* 3-bis *del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *aggiunto dalla legge di conversione* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINANZA 3 febbraio 1981, n. **114**.

Composizione delle commissioni tecniche comunali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11;

Considerato che, per gli interventi di cui all'art. 3, lettere *d*) ed *e*), delle disposizioni succitate si deve procedere al conferimento dei contributi per piccole riparazioni alle abitazioni sinistrate, sulla base di accertamenti di natura tecnica, a mezzo di una commissione tecnica comunale da nominarsi dal commissario straordinario del Governo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dalla suddetta legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La commissione comunale per gli adempimenti tecnici ai fini dell'erogazione dei contributi di cui ai punti *d*) ed *e*) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, sarà composta da tre membri, in linea di massima, così ripartiti:

un ingegnere;

un architetto;

un perito edile o geometra.

Quando detta commissione debba procedere ad accertamenti su immobili ove operano aziende agricole, sarà composta in linea di massima da:

un ingegnere o architetto;

un dottore agronomo;

un perito agrario.

La commissione potrà validamente decidere, anche con la presenza di due membri.

Art. 2.

I nominativi dei tecnici professionisti saranno prescelti sentiti gli ordini professionali, o la consulta ove esista, ed i provveditori regionali alle opere pubbliche accordando ogni possibile priorità a coloro che abbiano già operato nella prima fase dell'emergenza.

Art. 3.

I dipendenti di enti pubblici, purché iscritti ai relativi albi professionali, saranno utilizzati subordinatamente al consenso delle rispettive amministrazioni di appartenenza, quali membri supplenti.

Art. 4.

Il numero delle commissioni, sarà stabilito dal commissario straordinario, in rapporto alle esigenze dei singoli comuni.

Art. 5.

Saranno aggiunti in appositi elenchi, gruppi di professionisti, per l'utilizzazione da parte dei comuni, ove necessario, in aggiunta a quelli di cui all'art. 3, quali membri supplenti per le commissioni e perché i comuni medesimi li abbiano presenti in occasione dell'applicazione del punto *c*) delle norme procedurali dell'ordinanza n. 80, del 6 gennaio 1981, che si riferisce all'ipotesi di sostituzione dei comuni a proprietari ed inquilini inerti.

In tale ultimo caso, i comuni valuteranno l'ipotesi di attuare l'opportuna rotazione per detti professionisti con riferimento ad un limite massimo complessivo di onorari per ciascun elemento utilizzato.

Art. 6.

Ai membri delle commissioni, sarà corrisposto un gettone di presenza di L. 50.000 (cinquantamila) per ogni seduta giornaliera della durata di almeno quattro ore.

Ai tecnici dipendenti di enti pubblici, compresi i docenti, verrà corrisposto il gettone di presenza in misura ridotta del 50 per cento.

A quei professionisti, cui saranno affidati incarichi professionali di cui al già citato punto *c*) della ordinanza n. 80, saranno corrisposti i compensi previsti dall'ordinanza n. 90 in data 12 gennaio 1981.

Napoli, addì 3 febbraio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1973)

ORDINANZA 5 febbraio 1981, n. **118**.

Contributo per spese processuali presso la corte di appello di Napoli.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la richiesta n. 660/81 del 24 gennaio 1981, con la quale la presidenza della corte d'appello di Napoli ha chiesto l'anticipazione di L. 15 milioni per il pagamento delle spese postali per le notifiche degli avvisi di cancelleria nei procedimenti civili del lavoro e per gli avvisi di avvenuta notifica di atti penali;

Considerato che l'art. 4 del decreto-legge succitato ha disposto la sospensione dei termini processuali che ha contenuto, in pratica, in limiti assai ristretti le riscossioni destinate all'alimentazione del fondo delle spese d'ufficio dal quale vengono prelevate le spese postali per la notifica;

Considerato, altresì, che, secondo la documentazione in atti, l'Amministrazione centrale competente non ha potuto risolvere il problema a causa della mancanza di fondi;

Ravvisata l'opportunità di evitare disfunzioni nel funzionamento dei servizi della giustizia;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

E' anticipato alla corte di appello di Napoli l'importo di L. 15.000.000 (quindicimilioni) per la costituzione di un fondo destinato al pagamento delle spese necessarie per le notifiche in materia civile e penale.

E' fatto obbligo a codesta corte di appello di provvedere, entro il 30 giugno 1981, alla restituzione del fondo predetto mediante versamento nella apposita contabilità speciale accesa presso la sezione di tesoreria provinciale di Napoli (contabilità speciale pro-terremotati decreto-legge n. 776/80) ed attivata ai sensi della legge succitata.

L'ordinativo di pagamento è disposto in favore del dirigente *pro-tempore* dell'ufficio unico notifiche esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Napoli con accreditamento al c/c di deposito n. 27/338 intrattenuta presso l'agenzia di Castel Capuano del Banco di Napoli.

Napoli, addì 5 febbraio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1974)

ORDINANZA 5 febbraio 1981, n. **119**.
Utilizzazione del personale tecnico amministrativo dello Stato in quiescenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Considerato che, a causa del sisma del novembre 1980, i provveditorati alle opere pubbliche e gli uffici speciali di questo commissariato per i molteplici compiti ad essi affidati, non sono in grado, in considerazione della carenza di personale, di garantire il normale funzionamento dei servizi;

Considerato che per l'espletamento dei compiti connessi alle contingenti esigenze da affrontare, occorre poter disporre di personale esperto sia sotto il profilo amministrativo che tecnico;

Ritenuto che di fronte all'accertata indisponibilità di personale da richiedere alle competenti amministrazioni statali, per gli scopi suindicati, si può ricorrere al personale collocato in quiescenza da poco tempo che, per la esperienza posseduta, possa reinserirsi nelle strutture tecnico-amministrative di cui trattasi;

Avvalendosi dei poteri concessi dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

1) Per le esigenze in premessa indicate, possono essere utilizzate le prestazioni di servizio di idoneo personale tecnico ed amministrativo dello Stato, in quiescenza.

2) Il personale predetto che sarà utilizzato per esigenze inerenti il sisma non avrà obbligo d'ufficio ed assolverà nello ambito suindicato i compiti che gli saranno affidati dai provveditori regionali alle opere pubbliche per la Campania e la Basilicata o dai capi degli uffici speciali di questo commissariato.

3) L'utilizzazione del personale di cui sopra avrà la durata di mesi tre prorogabili.

4) A detto personale competerà:

un compenso pari alla differenza tra lo stipendio spettante attualmente se fosse in attività di servizio con il grado rivestito alla data del collocamento a riposo e la pensione goduta alla data di conferimento dell'incarico di collaborazione. Nella determinazione della differenza suindicata dovrà porsi a raffronto il trattamento economico fondamentale e tutte le indennità accessorie eventualmente spettanti;

il compenso per il lavoro straordinario eventualmente prestato oltre le 36 ore settimanali di prestazione;

per prestazioni rese oltre 10 km dalla sede di servizio l'indennità di missione sulla base delle misure stabilite per gli impiegati dello Stato dall'art. 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

Napoli, addì 5 febbraio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1975)

ORDINANZA 5 febbraio 1981, n. **120/N**.
Disciplina dell'esecuzione di lavori da parte di imprese artigiane.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato che a causa del sisma del novembre 1980 numerosi fabbricati sono rimasti inagibili e pericolanti, per cui occorre provvedere alla loro demolizione;

che tali lavori non vengono eseguiti con la necessaria speditezza, anche a causa della carenza di imprese edili disponibili;

che appare, pertanto, opportuno consentire alle imprese artigiane, che, pur non essendo iscritte all'albo nazionale dei costruttori, risultino iscritte all'albo professionale artigiano presso la camera di commercio, di eseguire lavori di demolizione e di nuova costruzione per importi superiori a quelli per i quali sono ammessi ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 191;

che sia la regione Campania, sia la regione Basilicata, rispettivamente con leggi 31 ottobre 1978, n. 51 e 25 maggio 1980, n. 32, hanno ammesso le imprese artigiane ad appalti relativi a lavori pubblici ed a opere di pubblico interesse di importi inferiori a cento milioni;

che, invece, si rende necessario ammettere le imprese artigiane ad eseguire anche opere e lavori di importo superiore;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Ritenuto di avvalersi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

E' consentito alle imprese artigiane, purchè iscritte all'albo professionale artigiano, di eseguire:

a) lavori di nuova costruzione di fabbricati fino all'importo di lire 100 milioni;

b) lavori di demolizione, sino all'importo di lire 200 milioni, sempre che, in relazione alla loro natura, non richiedano attrezzature particolari e specifiche professionalità.

L'affidamento di questi ultimi lavori è subordinato a preventiva valutazione dell'ufficio tecnico comunale.

Napoli, addì 5 febbraio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1976)

ORDINANZA 9 febbraio 1981, n. **121.**

Finanziamenti di aziende ed istituti di credito.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, con il quale è stato disposto che le erogazioni in favore delle popolazioni terremotate non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto beneficiario e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante;

Vista la richiesta dell'Associazione delle casse di risparmio in ordine alla rimozione degli ostacoli esistenti nell'assetto amministrativo e normativo interno che non consentono di erogare, anche nell'ambito proprio della funzione del credito, importi, quale spese di esercizio, in favore delle popolazioni e delle imprese delle zone terremotate;

Considerato che le piccole e medie imprese delle zone terremotate hanno estrema necessità anche di acquisire mezzi finanziari non solo per creare le condizioni di normalità del proprio assetto produttivo perturbato a causa del sisma che ha prodotto notevoli danni alle imprese, ma anche per ovviare alle conseguenze della sospensione dei termini che hanno notevolmente alterato il meccanismo del flusso del denaro.

Ritenuto che le proposte avanzate dall'Associazione suindicata, si appalesano nel momento attuale quantomai opportune per avviare un minimo di ripresa economica nelle zone terremotate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dal decreto-legge 26 novembre 1980 n. 776, convertito, con modificazione, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

1) Le aziende e gli istituti di credito possono imputare alle spese correnti di esercizio le somme impiegate fino al 30 giugno 1981 nell'acquisto di beni e servizi da destinare ai sinistrati del sisma del 23 novembre 1981. Gli stessi enti, fino alla predetta data del 30 giugno 1981, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento creditizio, possono altresì concedere nel territorio delle regioni Campania e Basilicata con preferenza alle medie e piccole imprese finanziamenti in deroga alle disposizioni legislative e statutarie vigenti, ivi compresi eventuali limiti quantitativi contenute negli stessi ed alle relative modalità esecutive.

2) Nella concessione dei benefici di cui al punto precedente le aziende e gli istituti di credito non possono alterare l'equilibrio economico del proprio bilancio d'esercizio.

Le stesse banche nella somministrazione dei crediti potranno selezionare gli interventi nell'ambito regionale suddetto nell'intento di promuovere la ripresa delle medie e piccole imprese dissestate dal sisma, nonchè di quelle che possono garantire più rapide premesse di reddito e più consistente occupazione.

Napoli, addì 9 febbraio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1977)

ORDINANZA 8 febbraio 1981, n. **123.**

Costituzione di commissioni incaricate di selezionare il materiale non utilizzabile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Considerato che, in occasione del sisma, è pervenuto agli organi commissariali ed alla C.R.I. materiale vario, costituito prevalentemente da indumenti ed effetti lettericci, dall'Italia e dall'estero;

Considerato che le esigenze in materia delle popolazioni interessate sono state tutte soddisfatte e che un considerevole quantitativo di materiale del genere è conservato in appositi capannoni, in vista di ulteriori esigenze;

Tenuto presente, però, che un certo quantitativo di detto materiale non risulta obbiettivamente utilizzabile, o perchè fin dall'origine non idoneo allo scopo o perché rapidamente deterioratosi, in occassione del suo primo impiego, essendo stato assegnato alle famiglie ricoverate in tenda e, poi, recuperato;

Ritenuto pertanto che il materiale di cui trattasi, non più utilizzabile, debba essere alienato, con le opportune procedure, al fine di destinare il ricavato alle popolazioni interessate;

Ravvisata l'opportunità di raggiungere la finalità appena indicata, mediante la nomina di apposita commissione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 1 del decreto-legge n. 776 ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

Presso la prefettura delle sedi dove sono stati costituiti centri di raccolta dei materiali indicati in epigrafe è costituita una commissione col compito di selezionare quella parte di materiale non utilizzabile e che pertanto si rende opportuno alienare.

Dette commissioni sono così costituite, in linea di massima:

un funzionario di prefettura designato dal prefetto;

un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità;

un funzionario U.T.E.;

un funzionario della ragioneria regionale ovvero provinciale dello Stato;

un funzionario dell'intendenza di finanza;

un ufficiale superiore dell'Esercito nominato dal comiliter o dal presidio militare;

un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco;

un funzionario del comune capoluogo;

due rappresentanti della C.R.I.

Le funzioni di segretario della commissione saranno assolte da un funzionario di prefettura designato dal prefetto.

Il materiale da alienare sarà ceduto, a trattativa privata, in seguito a gara ufficiosa ampiamente divulgata.

Le prefetture, con la cortese collaborazione delle intendenze di finanza, vorranno curare tutti gli adempimenti amministrativi per le procedure di alienazione e di versamento del ricavato e quanto altro si renda, all'occorrenza, necessario.

Il ricavato dalla vendita di cui trattasi, sarà versato:

a) dai materiali inviati direttamente al commissariato, al fondo di contabilità speciale previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 776/80;

b) dai materiali inviati direttamente alla C.R.I., al c/c postale n. 30004 intestato a detta istituzione.

Le somme così ricavate saranno utilizzate per attività assistenziali a favore delle popolazioni destinatarie.

Napoli, addì 8 febbraio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1978)

ORDINANZA 20 febbraio 1981, n. **139**.

Estensione dei criteri per la riattazione degli immobili lievemente danneggiati ad enti sociali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato che con ordinanza n. 80, in data 6 gennaio 1981, sono stati disposti piccoli interventi per la riattazione di abitazioni lievemente danneggiate, in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980, ai fini della loro rapida riutilizzazione;

che con successiva ordinanza n. 92, in data 15 gennaio 1981, sono stati estesi, in quanto applicabili, i criteri e le norme tecniche e procedurali, di cui al predetto provvedimento, agli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche;

che con la medesima sono stati dichiarati destinatari dei contributi i titolari delle aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche che operano negli immobili da riattare;

che le associazioni del tempo libero riconosciute a livello nazionale ed enti di promozione sportiva hanno chiesto che quest'ultimo criterio venga esteso agli immobili urbani adibiti a sede delle attività di cui al primo comma dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti e sindacati»);

Ritenuto che l'oggetto della richiesta rientri tra le finalità di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, per l'avvio della ripresa civile e sociale dei territori danneggiati dai noti eventi sismici;

Ritenuto pertanto, di dover aderire a tale istanza, con alcune raccomandazioni e disposizioni;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa vigente norma;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

Per l'esecuzione delle opere urgenti di riattazione degli immobili adibiti a sedi di attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sedi di partiti o di sindacati, si applicano, per quanto compatibili, i criteri di cui alle ordinanze n. 80 e 92 rispettivamente in data 6 e 15 gennaio 1981. Per la concessione dei contributi, il cui singolo ammontare non potrà superare la somma di L. 10.000.000, relativi ai predetti lavori è necessario: *a*) che gli istanti rappresentino sodalizi, organizzazioni o associazioni o enti similari, riconosciuti a livello nazionale o la cui attività sia comunque autorizzata a carattere locale e, in quest'ultimo caso, che sia stato adottato apposito provvedimento da parte della competente autorità amministrativa; *b*) che sia allegata all'istanza apposita attestazione del sindaco del comune nel quale ha sede l'immobile, da cui risulti l'attività svolta e l'inagibilità dell'immobile stesso; *c*) che sia intervenuta ordinanza di sgombero dei locali a seguito di dichiarazione di inagibilità conseguente al sisma del novembre 1980.

I destinatari sono, altresì, tenuti a partecipare alle eventuali spese per la riparazione delle parti condominiali, ove esistano, secondo i criteri dettati con la citata ordinanza n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove i medesimi non chiedano la concessione del contributo entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 874, i proprietari degli immobili si possono loro sostituire, giovandosi delle provvidenze di cui alla presente ordinanza e con le procedure in essa richiamate.

Napoli, addì 20 febbraio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1979)

ORDINANZA 21 febbraio 1981, n. **140**.

Integrazione delle norme tecniche e procedurali riguardanti i lavori di riattazione di fabbricati lievemente danneggiati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 80 in data 6 gennaio 1981, con la quale sono stati approvati, e resi esecutivi i criteri e le norme tecniche e procedurali per l'esecuzione dei lavori di riattazione di fabbricati lievemente danneggiati a causa del sisma del 23 novembre 1980;

Visto il successivo provvedimento n. 103 in data 22 gennaio 1981, contenente alcune precisazioni riguardanti la predetta ordinanza n. 80;

Vista la propria ordinanza n. 107 del 27 gennaio 1981, con la quale sono state dettate norme particolari che consentano il trasferimento del contributo, di cui all'art. 3, lettera *d*, della legge n. 874 del 22 dicembre 1980, in favore a ditte incaricate della esecuzione dei lavori in questione;

Tenuto conto che, da più parti, viene prospettata l'urgenza dell'emanazione di norme tecniche e procedurali esplicative ed integrative di quelle riportate nell'allegato al citato provvedimento n. 80;

Sentiti i consulenti tecnici di questo commissariato;

Dispone:

Alle norme tecniche e procedurali, allegate alla predetta ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, viene aggiunto quanto segue:

1) *Norme tecniche*:

dopo la voce A2) viene aggiunta la seguente voce A3).

Oltre alle categorie di lavoro previste dalle norme tecniche è consentito:

a) la rifazione totale o parziale dei tetti, previa esecuzione di cordoli, ove non preesistenti in conformità delle prescrizioni tecniche per le zone sismiche di cui ai punti «C.9.4.» e «C.9.8.» del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 3 marzo 1975;

b) la rifazione anche integrale dei solai di copertura, nel rispetto delle norme tecniche per le zone sismiche di cui al punto « C.9.5. » del citato decreto;

c) la rifazione parziale dei solai di calpestio in legno (interpiano) nel limite massimo del 30% della superficie totale dei solai in legno dell'unità immobiliare in deroga al predetto punto « C.9.5. » del decreto ministeriale in argomento.

2) *Norme procedurali:*

dopo la voce B5) viene aggiunta la seguente voce B6).

I compiti salienti delle commissioni tecniche comunali, di cui all'art. 3 (7 capoverso) della legge n. 874, consistono, in linea di massima, nell'accertamento:

a) che la perizia comprenda tutti gli elaborati indicati ai punti C 1) e C 2);

b) che i lavori periziati siano quelli indicati nelle norme tecniche dell'ordinanza n. 80 e successive note esplicative;

c) che l'entità del danno riportato dal fabbricato oggetto di perizia rientri sotto il titolo « entità del danno » ai punti 3), 4), e 5) delle schede A e B allegate alle ordinanze n. 15 del 3 dicembre 1980 e precisamente:

3) lieve — abitabile — da riparare;

4) notevole — da sgomberare parzialmente — riparabile;

5) grave — da sgomberare — riparabile.

La commissione, in mancanza di dette schede, deve procedere direttamente all'accertamento del danno;

d) che i prezzi unitari delle singole categorie di lavoro, previste in perizia, siano quelli indicati nell'ordinanza 80 e successive istruzioni ed integrazioni;

e) che la spesa massima ammissibile a contributo, tra lavori condominiali e particolari, sia contenuta nel limite di lire 10 milioni per unità abitativa, professionale, commerciale, artigiana e turistica — in esenzione da I.V.A. ai sensi dell'art. 5 della legge n. 875 del 22 dicembre 1980 — al netto delle spese generali del committente e delle competenze professionali così come indicato nell'ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981.

La commissione, quindi, constatata l'ammissibilità della perizia, appone il visto di competenza sugli atti presentati e restituisce al richiedente una copia vistata (anche con rettifiche) di detta perizia, unitamente al buono acconto, consentendo l'inizio dei lavori.

Napoli, addì 21 febbraio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1980)

ORDINANZA 2 marzo 1981, n. 144.

Proroga dei termini per la presentazione della domanda di contributo per la riattazione degli edifici lievemente danneggiati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, che all'art. 4-*ter* (inserito proprio in sede di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776) fissa in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, il termine entro il quale il proprietario degli immobili riattabili può presentare domande di contributo;

Considerato che, con successivi provvedimenti, e più segnatamente con l'art. 3 del decreto-legge 31 gennaio 1981 n. 11, è stato fornito uno strumento che consente di fronteggiare, attraverso la immediata potestà da conferire al sindaco, i casi di eccezionale urgenza, anche senza attendere il decorso del termine di cui sopra;

Ritenuto che la materia della riattazione degli immobili è stata disciplinata da questo commissariato con ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, alla quale hanno fatto seguito nel tempo: la nota esplicativa n. 1 del 22 gennaio 1981, l'ordinanza n. 107 del 27 gennaio 1981, riguardante il sistema dei pagamenti del buono contributo ed infine l'ordinanza n. 140 in data 21 febbraio 1981, con la quale, dopo non facili approfondimenti tecnici, si è ritenuto di poter inserire nella fascia dei lavori consentiti nel tipo di interventi in esame talune opere specifiche, particolarmente richieste sopratutto con riferimento alla dominante tipologia delle costruzioni da riparare, propria di alcune zone danneggiate (solai a volta, ecc.);

Atteso che, con ordinanza n 92 del 15 gennaio 1981, sono stati estesi, in quanto applicabili, agli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche i criteri e le norme di cui all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981;

Atteso, altresì, che con ordinanza n. 139 del 20 febbraio 1981, sono stati estesi i criteri delle ordinanze n. 80 e 92 sopracitate all'esecuzione delle opere urgenti di riattazione degli immobili adibiti a sedi di attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sedi di partiti o di sindacati;

Ritenuto che di recente è stato possibile superare proprio con l'ordinanza odierna n. 143 talune difficoltà insorte a proposito delle voci, dei relativi prezzi e delle tariffe inserite nei prezziari dei due provveditorati alle opere pubbliche di Napoli e di Potenza;

che per il complesso dei problemi che si desumono dalle considerazioni esposte una notevole quantità di perizie di interventi non è stata portata a termine dai tecnici all'uopo incaricati e che i relativi adempimenti potranno essere conclusi nei giorni successivi, ma sicuramente non entro i termini previsti dall'art. 4-*ter* della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Ritenuto, altresì che a rendere ancora più problematica la situazione è intervenuto un momento di incertezza in base alla quale da talune fonti è stata, forse incautamente, diffusa la notizia secondo la quale l'art. 1 del già citato decreto-legge n. 11 opererebbe anche sui termini in questione;

Considerato che per quanto su esposto e nell'intento di evitare il notevole disagio generale che si verrebbe a determinare è necessario fissare un ulteriore termine perentorio per tale adempimento;

Con i poteri di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

Il termine entro il quale il proprietario di immobili riattabili, ai sensi delle già citate ordinanze n. 80 del 6 gennaio 1981, n. 92 del 15 gennaio 1981 e n. 139 del 20 febbraio 1981, e delle successive integrazioni e modificazioni, può presentare la domanda di contributo viene prorogato al 31 marzo 1981.

Le domande di cui trattasi dovranno pervenire ai competenti uffici, con la relativa documentazione, entro la data suindicata.

Napoli, addì 2 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1981)

ORDINANZA 6 marzo 1981, n. **147**.

Revoca dell'ordinanza 3 dicembre 1980, n. 18/N, riguardante il ricovero in case di cura private.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato che con ordinanza n. 18/N, in data 3 dicembre 1980, è stato autorizzato il ricovero nelle case di cura private, regolarmente autorizzate, ancorchè non convenzionate, degli infermi provenienti dai territori colpiti dai noti eventi sismici del 23 novembre 1980;

che tale provvedimento fu adottato per soddisfare l'esigenza di sopperire alla impossibilità, per le strutture ospedaliere pubbliche, di fronteggiare l'emergenza;

che la suddetta situazione di emergenza va via via normalizzandosi, per cui non sussistono più le particolari ragioni che richiesero l'emissione del citato provvedimento, in quanto le strutture ospedaliere pubbliche in atto sono in grado di fronteggiare le prospettande esigenze;

che appare, pertanto, superfluo consentire ancora il ricorso a strutture ospedaliere private;

Ravvisata, per le anzidette ragioni, l'opportunità di procedere alla revoca dell'ordinanza n. 18/N/80;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e con i poteri conferitigli, segnatamente, con l'art. 1 di dette norme;

Dispone:

L'ordinanza n. 18/N, in data 3 dicembre 1980, è revocata con effetto immediato.

Le case di cura private, presso le quali sono ancora ricoverati infermi provenienti dalle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980, previe opportune intese con le competenti autorità, dovranno curare che i predetti degenti siano trasferiti presso strutture ospedaliere pubbliche entro il 15 marzo 1981.

Napoli, addì 6 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1982)

ORDINANZA 7 marzo 1981, n. **149**.

Disciplina della presa in carica di roulottes.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 24 maggio 1924, n. 827;

Viste le istruzioni generali sui servizi del provveditorato che stabiliscono in sede di pagamento dei fornitori di beni mobili la contestuale presa in carico dei beni predetti;

Considerato che, per l'attività di assistenza in favore delle popolazioni terremotate, è stato necessario acquistare beni mobili (roulottes, ecc.), destinati prontamente presso le zone colpite dal sisma ed assegnati ai senzatetto;

Considerato altresì che, a causa dell'urgenza, non è stato possibile provvedere alla contestuale presa in carico dei beni mobili suindicati, peraltro provenienti, proprio per assicurare il più tempestivo intervento del soccorso, dalle varie prefetture della Repubblica che hanno ordinato direttamente alle imprese i beni mobili di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di separare il momento del pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto dalla presa in carico dei beni;

Ravvisata, altresì l'opportunità di adottare norme per disciplinare la presa in carico dei beni mobili predetti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

1. — Le prefetture della Campania e della Basilicata debbono istituire un registro generale per l'inventario dei beni mobili, nel quale saranno iscritte le roulottes e le attrezzature acquistate, o comunque acquisite.

2. — Ogni bene sarà contrassegnato da un numero corrispondente a quello di iscrizione nel registro inventario generale tenuto dalla prefettura e riguardante i beni mobili acquistati con i fondi di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

3. — L'inventariazione sarà effettuata, al termine della gestione commissariale dalle singole prefetture. I beni inventariati sono di pertinenza della Direzione generale della protezione civile Non possono essere adibiti ad usi diversi da quelli indicati dalla direzione generale predetta.

4. — In caso di costituzione di centri di raccolta, i beni saranno iscritti in un apposito inventario da istituirsi in ogni centro, previo discarico dalle scritture delle prefetture.

In deroga alle disposizioni vigenti, per l'inventariazione dei beni mobili acquistati con i fondi di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si prescinde dall'emissione del mod. P.G.S. 130.

Napoli, addì 7 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1983)

ORDINANZA 9 marzo 1981, n. **151**.

Compensi per l'accertamento sulla staticità degli immobili.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Viste le proprie ordinanze numeri 5 del 28 novembre 1980, 10 del 30 novembre 1980, 15 del 3 dicembre 1980, 87 del 12 gennaio 1981 e 94 del 17 gennaio 1981, con le quali sono stati conferiti incarichi a liberi professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili, ecc. per l'esecuzione di accertamenti sulla staticità degli immobili danneggiati dal sisma del novembre 1980;

Viste le proprie ordinanze n. 29 del 7 dicembre 1980 e n. 94 del 17 gennaio 1981 che fissano il compenso spettante ai liberi professionisti che hanno eseguito il coordinamento e gli accertamenti suindicati;

Considerato che, per detti incarichi, sono stati utilizzati anche funzionari di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici che hanno regolarmente prestato la loro opera anche e soprattutto oltre il normale orario d'ufficio e nelle giornate festive;

Ravvisata l'opportunità di stabilire, anche sulla base delle disposizioni vigenti, il compenso dovuto al personale statale e di enti pubblici, docenti e altri professionisti aventi un rapporto di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche;

Ritenuto di dover determinare l'aliquota di riduzione per l'attività libero-professionale, espletata dal personale predetto in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 62, quarto comma, del regio decreto 25 ottobre 1925, n. 2537, avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Per l'attività libero professionale espletata dal personale indicato in premessa, in deroga all'art. 21 della legge 15 novembre 1973, n. 734, la riduzione sui compensi stabiliti dalle ordinanze numeri 29 e 94 rispettivamente del 7 dicembre 1980 e 17 gennaio 1981 è elevata al 50%.

I sindaci o loro delegati attesteranno il numero delle schede compilate dai vari professionisti che hanno eseguito gli accertamenti indicati in premessa ovvero l'attività di coordinamento considerata dall'ordinanza n. 94 del 17 gennaio 1981.

In caso di difficoltà dichiarata dai sindaci, gli stessi possono autorizzare il pagamento su presentazione di dichiarazione di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Al pagamento di detti compensi provvederà il provveditorato alle opere pubbliche delle regioni Campania e Basilicata, limitatamente agli incarichi da questi conferiti.

Napoli, addì 9 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1984)

ORDINANZA 12 marzo 1981, n. **156**.

Proroga della disciplina dell'esonero dal servizio per aspettativa per gli amministratori comunali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Premesso che con ordinanza n. 101 in data 26 gennaio 1981 è stata concessa, agli amministratori comunali, dipendenti di enti pubblici o da aziende private, la possibilità di richiedere — in relazione alla gravosa attività amministrativa a seguito del sisma del novembre 1980 — un periodo di mesi quattro di aspettativa;

che con precedente ordinanza n. 82 del 12 gennaio 1981 l'esonero dal servizio è stato riconosciuto anche per gli insegnanti precari che rivestono la carica di amministratori degli enti locali delle zone terremotate;

che le particolari esigenze che giustificarono le predette disposizioni sussistono ancora per numerosissimi comuni, che, in conseguenza del sisma, richiedono tuttora il continuo impegno degli amministratori;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover prorogare la validità delle citate ordinanze n. 82 e n. 101, almeno fino al 30 aprile 1981;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

La validità della normativa di cui alle ordinanze n. 82 e n. 101 di cui in premessa, è prorogata fino al 30 aprile 1981.

Della proroga potranno valersi soltanto gli amministratori comunali che già fruiscono di un periodo di aspettativa o di esonero dal servizio a norma delle citate ordinanze.

I signori sindaci sono, tuttavia, pregati di voler verificare che nei confronti degli amministratori, i quali fruiscono della aspettativa o dell'esonero in questione, sussistano tuttora le condizioni obiettive ovvero le effettive esigenze che ne determinarono la richiesta, e ciò al fine di garantire il graduale rientro degli interessati agli uffici di appartenenza ovvero agli incarichi di insegnamento.

Napoli, addì 12 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1985)

ORDINANZA 20 marzo 1981, n. **162**.

Estensione delle disposizioni commissariali alla regione Puglia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato:

che al fine di fronteggiare la grave situazione determinatasi nelle regioni Campania e Basilicata a seguito dei noti eventi sismici del 23 novembre 1980, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, sono state disposte, mediante ordinanze, provvidenze in favore delle popolazioni terremotate;

che all'ultimo capoverso del sesto comma dell'art. 4 del predetto decreto-legge n. 776/80 veniva precisato che con successivo decreto sarebbero stati indicati anche i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia;

che il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, nell'individuare ed elencare i comuni gravemente o particolarmente danneggiati, ha incluso anche n. 11 comuni della provincia di Foggia: Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio di Sauri, Celle di San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Panni e Rocchetta Sant'Antonio;

che si rende, pertanto necessario estendere anche a questi le provvidenze già concesse ai comuni delle regioni Basilicata e Campania;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19;

Ritenuto di avvalersi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

Dispone:

Sono estese alla regione Puglia, limitatamente alle popolazioni degli undici comuni della provincia di Foggia in premessa indicati, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze:

n. 5 in data 28 novembre 1980, n. 94 in data 17 gennaio 1981, n. 151 in data 9 marzo 1981, aventi per oggetto incarico ai sindaci - accertamento staticità edifici pubblici - compensi;

n. 10 in data 30 novembre 1980, avente per oggetto provveditorati opere pubbliche - reclutamento personale;

n. 17 in data 3 dicembre 1980, avente per oggetto Cassa Mezzogiorno - ripristino acquedotti;

n. 15 in data 3 dicembre 1980, n. 29 in data 7 dicembre 1980, n. 38 in data 12 dicembre 1980, aventi per oggetto accertamenti tecnici - modelli di scheda - compenso dovuto ai tecnici;

n. 20 in data 4 dicembre 1980, avente per oggetto divieto rilascio interviste o comunicati;

n. 24 in data 5 dicembre 1980, avente per oggetto I.A.C.P. verifiche condizioni staticità immobili;

n. 52 in data 17 dicembre 1980, avente per oggetto edifici scolastici - problemi igienici;

n. 59 in data 20 dicembre 1980, avente per oggetto ticket per medicinali - esenzione;

n. 63 in data 25 dicembre 1980, n. 81 in data 12 gennaio 1981, aventi per oggetto contributo perdita masserizie e mezzi di circolazione;

n. 71 in data 30 dicembre 1980, avente per oggetto trasporto case prefabbricate;

n. 80 in data 6 gennaio 1981, n. 90 in data 12 gennaio 1981, n. 92 in data 15 gennaio 1981, n. 103 in data 22 gennaio 1981, n. 107 in data 27 gennaio 1981, n. 114 in data 3 febbraio 1981, n. 139 in data 20 febbraio 1981, n. 140 in data 21 febbraio 1981, n. 144 in data 2 marzo 1981, aventi per oggetto contributi per la riattazione di immobili lievemente danneggiati;

n. 82 in data 12 gennaio 1981, n. 101 in data 26 gennaio 1981, n. 156 in data 12 marzo 1981, aventi per oggetto amministratori enti locali - insegnanti precari - aspettativa;

n. 84 in data 11 gennaio 1981, avente per oggetto contributi in favore imprese artigiane;

n. 85 in data 12 gennaio 1981, n. 145 in data 3 marzo 1981, aventi per oggetto alloggi I.A.C.P. e privati non utilizzati - compenso ai componenti delle commissioni assegnazioni alloggi;

n. 87 in data 12 gennaio 1981, avente per oggetto verifica condizioni fabbricati danneggiati - responsabilità;

n. 89 in data 12 gennaio 1981, n. 136 in data 18 febbraio 1981, aventi per oggetto contributo sistemazione alloggiativa autonoma - coabitazione;

n. 95 in data 17 gennaio 1981, avente per oggetto costituzione servizio cooordinamento geologico;

n. 99 in data 17 gennaio 1981, n. 111 in data 29 gennaio 1981, aventi per oggetto amministrazioni provinciali e comunali delle regioni Campania e Basilicata - autorizzazioni a contrarre nuovi mutui;

n. 102 in data 22 gennaio 1981 avente per oggetto interessi bancari - disciplina;

n. 120 in data 5 febbraio 1981, avente per oggetto imprese artigiane - esecuzione lavori;

n. 121 in data 9 febbraio 1981, avente per oggetto aziende ed istituti di credito - finanziamenti;

n. 149 in data 7 gennaio 1981, avente per oggetto roulottes - disciplina presa in carico;

n. 153 in data 12 marzo 1981, avente per oggetto delega prefetti - compenso lavoro straordinario dipendenti comunali.

Per i comuni in premessa indicati, i termini fissati con la ordinanza n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, scadono improrogabilmente il 15 aprile 1981.

Napoli, addì 20 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1986)

ORDINANZA 23 marzo 1981, n. **165.**

Proroga dei termini per la presentazione dell'istanza di contributo per la riattazione degli immobili lesionati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 144 in data 2 marzo 1981, con la quale è stato prorogato al 31 marzo 1981 il termine entro il quale può essere proposta l'istanza di contributo per la riattazione degli immobili lesionati dal sisma del 23 novembre 1980, ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, n. 92 del 15 gennaio 1981 e n. 139 del 20 febbraio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni; le istanze qui pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati dal sisma, con le quali viene prospettata la necessità di prorogare ulteriormente detto termine al fine di consentire ai tecnici incaricati di portare a termine le perizie;

Ravvisata la necessità di accogliere la richiesta;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Il termine entro il quale, ai sensi delle ordinanze n. 80 del 6 gennaio 1981, n. 92 del 15 gennaio 1981 e n. 139 del 20 febbraio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere avanzata istanza di contributo per la riattazione degli immobili lesionati in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980, è ulteriormente prorogato al 15 aprile 1981.

Le istanze di che trattasi dovranno pervenire ai competenti uffici, con la relativa documentazione, improrogabilmente entro il 15 aprile 1981.

Napoli, addì 23 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1987)

ORDINANZA 23 marzo 1981, n. **167.**

Interventi d'ufficio da parte del sindaco di Napoli per la riattazione degli immobili lesionati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato che ricorrono gli estremi di eccezionale urgenza che consigliano l'esecuzione d'ufficio degli interventi di media entità, di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 della legge n. 874 del 22 dicembre 1980, su complessi di più edifici comprendenti ciascuno numerosi appartamenti;

Considerato, altresì, che analogo intervento debba prevedersi anche per edifici allorquando la riattazione interessi problemi di viabilità urbana ed abbia connessione con altri lavori pubblici in corso, specie nel centro cittadino e con esclusione di interventi che riguardino edifici di cui sia prevista, o prevedibile, da parte dell'amministrazione comunale, l'ipotesi di demolizione, anche parziale, per esigenze urbanistiche;

Ritenuto di richiamare l'attenzione dell'amministrazione sulla necessità di conseguire congrui ribassi sui prezzi, atteso che gli interventi di cui trattasi non devono essere caratterizzati da frammentarietà;

Ritenuto, quindi, che nelle ipotesi dianzi citate si riscontrano i presupposti e gli estremi del decreto-legge n. 11 del 31 gennaio 1981 che integra l'art. 4-*ter* della legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

Vista la propria ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, e le successive, che concernono la riattazione delle abitazioni non gravemente danneggiate;

Dispone:

Il sindaco del comune di Napoli, per i motivi succitati, provvederà, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni commissariali già indicate, a fare eseguire d'ufficio, negli edifici in premessa indicati, gli interventi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 3 della legge n. 874 del 22 dicembre 1980.

Napoli, addì 23 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1988)

ORDINANZA 23 marzo 1981, n. 168.

Costituzione delle commissioni tecniche incaricate della verifica dei lavori di somma urgenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Viste le disposizioni telegrafiche n. 4502/1.15 del 20 febbraio e del 5 marzo 1981 e n. 6155/1.19 del 12 marzo 1981, con le quali sono state impartite disposizioni adeguate alla situazione generale delle zone colpite dal terremoto, per quel che concerne i lavori di somma urgenza ancora necessari ed in particolare le demolizioni di cui continuano a pervenire numerosissime richieste;

Ritenuto che al fine di fornire a questo commissariato ed alle amministrazioni interessate gli elementi tecnici che consentano la conclusiva valutazione dei problemi in esame, occorre costituire apposite commissioni che operino nell'ambito delle singole province interessate e che verifichino sia la « somma urgenza » degli interventi ulteriormente richiesti sia lo stato di effettivo pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante da parte di edifici danneggiati dal sisma;

Ritenuto che dette commissioni devono essere composte da personale tecnico tratto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal gruppo di tecnici militari dislocato presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, da tecnici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici erariali e da tecnici dell'amministrazione regionale (genio civile);

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni altra vigente disposizione;

Dispone:

1. — Per le esigenze di cui in premessa, sono costituite apposite commissioni tecniche composte da un tecnico del Corpo nazione dei vigili del fuoco e da due altri tecnici, tratti secondo le disponibilità dai ruoli tecnici delle amministrazioni indicate in premessa.

2. — I signori assessori regionali alle opere pubbliche ed i signori provveditori regionali alle opere pubbliche per la Campania e per la Basilicata, i signori dirigenti degli uffici tecnici erariali delle province delle due regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, sono, pertanto, invitati a segnalare ai prefetti delle suddette province almeno un ingegnere per ciascuna di esse.

3. — I signori prefetti sulla base dei nominativi segnalati ai sensi del punto precedente completeranno la costituzione delle commissioni di volta in volta necessarie. In attesa di tali designazioni integrative, il lavoro potrà essere avviato utilizzando il personale appresso indicato che è stato nel frattempo segnalato a questo commissariato:

a) relativamente al personale tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

Avellino: dott. ing. Antonio Barone e dott. ing. Felice Visone;

Caserta: dott. ing. Luigi Petrillo;

Napoli: dott. ing. Alberto D'Errico e dott. ing. Antonino Fiorica;

Salerno: dott. ing. Bruno Faggiani;

Potenza: dott. ing. Francesco Ardito;

b) relativamente al personale del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania:

Avellino: dott. ing. Mario Salzano;

Benevento: dott. ing. Mario Rosano;

Caserta: dott. ing. Aniello Perna;

Salerno: dott. ing. Renato Battista;

c) relativamente al personale tecnico del gruppo dei tecnici militari:

contrammiraglio del genio navale Francesco Parodi;

colonnello del genio Ettore Betti;

colonnello del genio Enrico Acchiardi;

colonnello del G.A.R.I. Alfredo Simonetti;

colonnello del CARAT Luigi D'Antonio;

e, all'occorrenza, anche il generale di brigata del genio Nicola Nasetta.

4. — Le commissioni tecniche presenteranno al prefetto una relazione sui singoli riscontri effettuati e:

a) per quanto riguarda le richieste di demolizione chiariranno l'effettiva esigenza o meno di procedere all'intervento e le prescrizioni da impartire al sindaco per opere provvisionali di puntellamento e transennamento eventualmente necessarie nei casi in cui non risultasse indispensabile la demolizione. Tale documento sarà consegnato subito al sindaco perchè adotti i provvedimenti di propria competenza ai sensi dell'articolo 153 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

b) per le altre opere, relazioneranno sulla « somma urgenza » dell'intervento richiesto, ed indicheranno le opere provvisionali e non definitive eventualmente sufficienti;

c) in entrambi i casi, chiariranno l'effettiva dipendenza dell'intervento richiesto dal fenomeno sismico;

d) nei casi in cui siano interessati edifici di interesse artistico, storico o monumentale richiederanno anche l'intervento della Sovrintendenza competente.

La presente ha effetto immediato.

Napoli, addì 23 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(1989)

ORDINANZA 28 marzo 1981, n. **185.**

Termini per la presentazione delle istanze di contributo per la riattazione degli immobili lievemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Viste le proprie ordinanze numeri 144 e 165, rispettivamente in data 2 marzo 1981 e 23 marzo 1981, con le quali è stato prorogato, prima al 31 marzo ed indi al 15 aprile 1981, il termine entro il quale può essere proposta l'istanza di contributo per la riattazione degli immobili lesionati dal sisma del 23 novembre 1980, ai sensi delle ordinanze numeri 80, 92 e 139, rispettivamente del 6 e 15 gennaio e 20 febbraio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, il quale, nell'individuare ed elencare i comuni gravemente o particolarmente danneggiati, ha incluso anche undici comuni della provincia di Foggia della regione Puglia;

Considerato:

che sono qui pervenuti quesiti circa la proroga stessa;

peraltro che per il comune di Napoli è emersa la necessità di tenere ferma la data del 31 marzo per la presentazione delle domande, in considerazione dell'esigenza di programmare in tempo utile i lavori da eseguire d'ufficio, i quali rivestono preminente interesse sociale;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di revocare le predette ordinanze ridisciplinando la proroga in termini più puntuali, anche al fine di adottare un provvedimento unitario;

Visto il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Ritenuto di avvalersi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

Le ordinanze numeri 144 e 165, rispettivamente in data 2 e 23 marzo 1981, sono revocate e sostituite dalla presente.

Il termine entro il quale i privati possono avanzare l'istanza di contributo di cui alle ordinanze numeri 80, 92 e 139, rispettivamente del 6 e 15 gennaio e 20 febbraio 1981, è fissato:

per la città di Napoli al 31 marzo 1981;

per la provincia di Foggia al 30 aprile 1981;

per la provincia di Napoli e le rimanenti zone terremotate al 15 aprile 1981.

Il termine per la presentazione della documentazione prevista ed elencata nell'istanza predetta è fissato:

per la provincia di Foggia al 30 aprile 1981;

per le tutte le altre zone terremotate al 15 aprile 1981.

Napoli, addì 28 marzo 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2042)

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651067/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.